

mu 11/04/2013  
copia xmu e tutti firmati



dipvvf.DCPREV.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0004117.27-03-2013

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI  
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06.716362508 FAX. N. 06.716362507

032101.01.4101.72B2.001

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia  
Via Ansperto, 4 - 20100 MILANO  
(rif. quesito n.814 prot. n.3306 del 5 marzo 2013)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
Via Codussi, 9 - 24124 BERGAMO  
(rif. nota prot.n.19943 del 19 dicembre 2012)

**OGGETTO:** Quesito. D.P.R.151/11 Verifica di completezza formale della SCIA.  
Documentazione certificativa relativa alla resistenza al fuoco delle strutture.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, si assicura che gli argomenti rappresentati sono all'attenzione di quest'ufficio.

Con particolare riguardo alla richiesta di indirizzi sulla verifica delle certificazioni allegate alla SCIA, si ricorda che il D.M.7 agosto 2012, dando attuazione al comma 7 dell'art.2 del D.P.R.151/11 e ai principi di uniformità, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa ivi richiamati, ha inteso demandare ai professionisti l'attestazione della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, fermo restando il compito del Comando Provinciale VF di effettuare verifiche e controlli attraverso specifiche visite tecniche.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DIR-LOM**  
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot n 0004793 del 28/03/2013  
05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza  
Tecnica



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DIR-LOM**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003306 del 05/03/2013

05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza  
Tecnica

MILANO

17/03/2013 - Via Aspeto, 1  
Tel. 02 864601 (r.a.)  
Fax 02 8647114 (uffici)  
Fax 02 8647840 (servizi operativi)  
e-mail: dir.lombardia.vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la  
Sicurezza Tecnica  
Lgo Santa Barbara, 2  
00178-ROMA

Al Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco di  
BERGAMO  
(Rif. prot. 17255 del 17/12/2012)

**Quesito N. 814**

(da citare sempre nella corrispondenza)

**OGGETTO:** Quesito-Documentazione certificativa relativa all resistenza al fuoco delle strutture. Richiesta di parere.

Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo, completo di allegati, relativo all'argomento in oggetto, fornendo di seguito l'avviso di questo ufficio.

Il quesito riguarda:

1. definizione della verifica di completezza formale ai fini della validità della SCIA;
2. possibilità di attivare controlli documentali più accurati (*verifica di II livello*) per attività di tipo A/B per le quali non venga predisposto il sopralluogo (es. completa e corretta compilazione di tutti i campi previsti dalla modulistica ministeriale) e conseguenti procedure derivanti da carenze documentali (es. *richiesta di integrazioni e/o correzioni entro 45 gg ed eventuale successiva dichiarazione di inefficacia della SCIA*);
3. livello di controllo sostanziale della documentazione allegata alla SCIA e richiesta di giudizio esperto sulla documentazione allegata al quesito (CERT REI strutture e relativi allegati).

A tale riguardo si ritiene che:

1. la verifica di completezza formale consista nel controllo della presenza dei documenti richiesti (SCIA, asseverazione e certificazioni elencate nell'asseverazione);
2. i controlli di merito della documentazione agli atti del Comando possano essere svolti nell'ambito di quelli previsti ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 e dell'art.19 del D.Lgs. 139/2006. Pertanto non si ritiene necessario attivare controlli sistematici, oltre quello della completezza formale, sulla documentazione allegata alla SCIA di attività non rientranti nelle casistiche richiamate;



*Ministero dell'Interno*

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Bergamo**

*"Ad astra per ardua"*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DIR-LOM**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0019943 del 19/12/2012

5. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza  
Tecnica

Protocollo n. 14255

Bergamo, li 17 DIC. 2012

Via Codussi, 9 - 24124 Bergamo Tel. 035/22782... - Fax 035/235036  
E-mail [comando.bergamo@vigilfuoco.it](mailto:comando.bergamo@vigilfuoco.it) - sito internet [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

Alla  
**Direzione Regionale VV.F.  
Lombardia**  
Via Ansperto, n. 4  
20123 - Milano

**Oggetto:** DPR 151/2011 Verifica di completezza formale della SCIA.  
Documentazione certificativa relativa alla resistenza al fuoco delle strutture.  
Richiesta di parere.

Con la presente si trasmette a codesta DR una copia della documentazione certificativa di resistenza al fuoco (CERT REI 2008) presentata dal titolare della attività per alcuni elementi costruttivi portanti (travi REP) di un nuovo complesso ospedaliero.

Il caso di specie rappresenta un esempio significativo di alcune problematiche insite nella attività di controllo demandata ai Comandi VVF ai fini dell'accertamento del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi in base al nuovo DPR 151/2011 e correlato DM 7/8/2012.

La SCIA, ai soli fini della prevenzione incendi, costituisce titolo abilitativo all'esercizio della attività e la efficacia della stessa è quindi un elemento di estrema importanza.

Si chiede pertanto un primo chiarimento sulla corretta e uniforme prassi da mantenere per verificare la completezza formale delle SCIA che pervengono al Comando con le varie modalità possibili (consegna diretta allo sportello, posta ordinaria, PEC) e per segnalare, se necessario, la inefficacia della SCIA in caso di non completezza formale.

Una SCIA incompleta e quindi non accettata allo sportello o accettata (in quanto pervenuta via posta ordinaria o PEC) e poi dichiarata inefficace successivamente (p.e. entro 15 giorni) dovrebbe impedire, anche se ai soli fini della prevenzione incendi, l'esercizio della attività.

Nella prassi che si ritiene ordinaria invece, per una SCIA incompleta pervenuta per posta ordinaria o PEC, vengono chieste integrazioni documentali, senza dichiarazione di inefficacia e quindi senza condizionare l'esercizio della attività.

Occorre dunque una linea coerente e, all'interno di questa, occorre definire la "accuratezza" della verifica di completezza formale, elemento critico per la "accettabilità" della SCIA.

In pratica, o la ricevuta della SCIA è resa in base alla semplice presenza "fisica" dei documenti attesi (segnalazione certificata, asseverata e certificazioni) con modelli idonei per numero complessivo, tipologia, firma e data, oppure la ricevuta della stessa SCIA è resa dopo controlli di livello superiore.

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEL VIGIL DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

3. Si premette che la modulistica relativa alle certificazioni è uno strumento che, attraverso la sintesi, consente di fornire in modo coerente ed omogeneo le informazioni necessarie allo scopo. Qualora si rilevino incongruenze nella compilazione sia ritiene doveroso chiedere le integrazioni del caso, tenendo presente che, specialmente per i casi più complessi, la necessità di sintesi può comportare il rischio di fornire informazioni non sufficientemente chiare. In merito alle relazioni di calcolo, che peraltro non dovrebbero essere tra i documenti allegati alla SCIA, non è chiaro quale sia la natura del controllo richiesto. Si ritiene in generale che la verifica di merito delle valutazioni effettuate dal professionista attraverso le certificazioni ed i relativi allegati (tenuti a disposizione dal titolare presso l'attività) sia giustificata in presenza di evidenze in contrasto con quanto certificato.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.



IL DIRETTORE REGIONALE  
dott. ing. Antonio Monaco

EPD  
FW

Nel primo caso la ricevuta della SCIA è affidata ad un check strumentale (vedi procedimenti SUAP) o all'incaricato (non tecnico) dello sportello che conta semplicemente i fogli pervenuti, verifica la presenza della firma e della data in ciascuno di essi e verifica che gli allegati previsti nella asseverata, per numero e tipologia, siano effettivamente quelli.

Nel secondo caso invece il controllo di completezza formale può andare molto oltre, p.e. fino ad accorgersi, come visibile nella documentazione allegata, della mancanza della firma del titolare della attività alla pag. 2 e alla pag. 3 di una delle decine di CERT REI 2008 contenute nel voluminoso raccoglitore allegato alla SCIA.

Se la mancanza della firma suddetta attiene al controllo di completezza formale allora tale controllo di II livello, per coerenza, deve riguardare ogni atto consegnato, entrando quindi nel merito della sua completa e corretta compilazione. Inoltre tale controllo non è più delegabile a personale generico ma deve essere necessariamente svolto da chi conosca la forma e il contenuto di ogni possibile allegato. Infine tale controllo, se considerato di "completezza formale" deve determinare la non accettazione della SCIA o, a posteriori, deve portare a dichiarare la sua inefficacia, con le conseguenze del caso.

Su quanto sopra si chiede un primo autorevole parere di codesta Direzione segnalando che, al momento, questo Comando opera solo un controllo di I livello.

Tuttavia, in caso di SCIA per attività di categoria A e/o B per le quali non venga disposto il sopralluogo, appare doveroso procedere ad un controllo di II livello. Diversamente la SCIA agli atti, benché accettata, potrebbe essere sostanzialmente inefficace perché corredata da allegati non idonei, o carenti, o compilati in modo errato.

In tal caso però, ovvero per le carenze evidenziate dal controllo di II livello, come già avviene per le attività di categoria C, si ritiene che il Comando debba chiedere le necessarie integrazioni o correzioni entro 45 gg e solo successivamente, in casi di mancato o incompleto riscontro, dichiarare la inefficacia della SCIA.

La documentazione che si allega, in un ambito specialistico e complesso come quello della resistenza al fuoco delle strutture, si presta perfettamente ad una esemplificazione del dovuto ed essenziale giudizio di completezza formale, di I livello, II livello e di merito.

Dopo o contestualmente alla verifica di II livello è infatti essenziale sapere fino a che punto si possa o si debba spingere il controllo del Comando ben sapendo che, oltre al controllo degli aspetti meramente formali delle certificazioni, ben guidato dai modelli in uso (p.e. CERT REI 2008), la sostanza della certificazione non sempre è giudicabile senza conoscere il progetto esecutivo e le norme tecniche di riferimento (che non sono norme di prevenzione incendi né sono ufficialmente disponibili) nonché avere esperienza di calcolo numerico o calcolo idraulico o calcolo strutturale e così via.

Sulla documentazione che qui si presenta, si chiede pertanto un giudizio esperto sui limiti del possibile o dovuto controllo di II livello, e di merito sulle certificazioni e relazioni di calcolo allegate. Assolta la completezza formale restano infatti dubbi sul ridondante elenco delle norme di calcolo utilizzate, sulla apparente coesistenza di intonaci e vernici intumescenti, sulla indeterminatezza degli elementi strutturali per i quali si considera il contributo del protettivo e di quelli per i quali non si considera tale contributo, sull'utilizzo, per gli elementi di carpenteria metallica della struttura di copertura, della sola UNI 9503 che, nella prima versione, era valida solo per elementi costruttivi soggetti a sollecitazioni semplici, sulla presenza, non richiesta, di una parte della relazione di calcolo ma non, p.e., della dichiarazione di corretta posa in



opera dei protettivi con una opportuna definizione dei tempi e delle modalità di controllo periodico degli stessi nel tempo.

Non sappiamo se sono osservazioni corrette ma siamo consapevoli che qui si sta entrando nel merito della certificazione, e questo senza potere, anche volendo, andare fino in fondo per mancanza di competenze professionali specialistiche, adeguata esperienza e idonee risorse per replicare i calcoli.

Anche su questo - osservazioni di merito e limiti di competenza dei funzionari del Comando rispetto alla corretta applicazione delle norme tecniche anche per gli aspetti chiaramente visibili e "occhio esperto" - si chiede dunque l'autorevole parere di codesta Direzione.

In attesa di riscontro si ringrazia per la essenziale collaborazione.

Si allega:

**A: Documentazione relativa alle Torri e corpi collegamento**

1. Certificazioni e relazioni presentate in data 05.12.2012 (ns prot. 16678/76240)

**B: Documentazione relativa al corpo piastra - corpo servizi - Isola ecologica**

1. Mod. CERT REI 2008 del 20.11.2012 a firma Ing. Setti Paolo;

2. Mod. DICH. PROD. 2008 del 20.11.2012 a firma Ing. Setti Paolo

3. Valutazione della resistenza al fuoco delle travi REP - impalcato al livello 1 del corpo piastra, del 20.11.2012 a firma Ing. Setti Paolo;

4. Valutazione della resistenza al fuoco delle travi REP - impalcato al livello 2-3-4 del corpo piastra, del 20.11.2012 a firma Ing. Setti Paolo;

5. Relazione del 10.11.2006 a firma Ing. Setti Paolo sulla protezione delle travi REP con intonaco isolante Cafco 300 CP44;

6. Valutazione della resistenza al fuoco degli elementi in carpenteria metallica della struttura di copertura della piastra e delle torri protetti con intonaco isolante Cafco 300 CP44, del 10.12.2007 a firma Ing. Setti Paolo;

Cal  
Pu

Il Comandante  
Ing. Giulio De Palma